



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P9_TA-PROV(2019)0055

Soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061871/04 – 2019/2857(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061871/04),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
- viste la votazione tenutasi il 30 aprile 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 5 giugno 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 2 luglio 2008 e pubblicato l'11 luglio 2008³,

¹ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³ Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on application (reference EFSA-GMO-NL-2006-36) for the placing on the market of the glyphosate tolerant genetically modified soybean MON89788, for food and feed uses, import and

- visto il parere relativo al rinnovo adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 17 ottobre 2018 e pubblicato il 16 novembre 2018¹,
 - viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)²,
 - visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che la decisione della Commissione 2008/933/CE³ ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 ("soia MON 89788");
- B. considerando che il 20 novembre 2017 Monsanto Europe S.A./N.V., a nome di Monsanto Company, titolare dell'autorizzazione, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
- C. considerando che il 17 ottobre 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2006-3 6) relativa all'immissione in commercio di soia geneticamente modificata MON89788 resistente al glifosato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 da Monsanto), EFSA Journal (2008) 758, pagg. 1-23,

<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758>

¹ Scientific opinion on the Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-011) (Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata MON 89788 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-011)), EFSA Journal 2018;16(11):5468, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468>

² Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:
 – Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-000JG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028).

(EFSA) ha adottato un parere favorevole¹, pubblicato il 16 novembre 2018, in relazione al rinnovo di tale autorizzazione;

- D. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, nell'elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;
- E. considerando che la soia MON 89788 è stata resa resistente agli erbicidi a base di glifosato; che la soia MON 89788 è stata sviluppata per conferire tolleranza al glifosato attraverso l'espressione della proteina CP4 EPSPS²;

Mancata valutazione dei residui di glifosato e metaboliti

- F. considerando che, in base a diversi studi, le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi comportano un maggiore utilizzo di tali erbicidi, in gran parte a causa della comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi³; che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia MON 89788 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glifosato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di

– Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029).

–Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030).

³ Decisione 2008/933/CE della Commissione, del 4 dicembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 7).

¹ Scientific opinion on the Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-011) (Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata MON 89788 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-011)), EFSA Journal 2018;16(11):5468, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468>

² Parere iniziale dell'EFSA, pag. 1.

³ Cfr., ad esempio, Bonny S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738> e Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli USA – i primi sedici anni),

residui nel raccolto;

- G. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato¹;
- H. considerando che nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti")²; che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato³;

Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

- I. considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione⁵; che tale è infatti il caso per le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi importate, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;
- J. considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire i

Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1),
<https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>

¹ Cfr. ad esempio:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887>;
<https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278>,
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610>, e
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/>

² Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12,
<https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263>

³ Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015, 13(11):4302, pag.3,
<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302>

⁴ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁵ Cfr. considerando 26 del regolamento (CE) n. 396/2005.

livelli massimi di residui e i valori della valutazione del rischio in relazione a una serie di colture geneticamente modificate, compresa la soia con una modifica dell'EPSPS¹;

- K. considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;
- L. considerando che la mancanza di analisi dei residui di erbicidi sulle colture geneticamente modificate e dei relativi rischi associati è stata menzionata dalle autorità competenti di molti Stati membri come motivo di preoccupazioni nelle loro osservazioni sulla valutazione del rischio da parte dell'EFSA²;

Altre osservazioni

- M. considerando che molti Stati membri hanno espresso preoccupazione per la qualità del piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione (PMEM), indicando, tra le altre cose, che non soddisfa pienamente gli obiettivi di cui all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ o le relative note complementari di orientamento; che gli Stati membri hanno inoltre osservato, a livello generale, che il monitoraggio della soia MON 89788 non è adeguato, non fornisce dati attendibili a sostegno della conclusione che non vi sono stati effetti nocivi per la salute o l'ambiente con l'importazione e l'uso di soia MON 89788 e non offre insegnamenti utili in merito alla sicurezza del suo impiego per il consumo umano o animale⁴;
- N. considerando che l'EFSA, in risposta alle osservazioni degli Stati membri, ha più volte dichiarato di ritenere necessaria un'ulteriore discussione tra i richiedenti e la Commissione in quanto responsabile della gestione del rischio sull'attuazione pratica del PMEM per quanto riguarda le piante geneticamente modificate per l'importazione e la trasformazione;
- O. considerando che il gruppo di lavoro sulla biotecnologia dell'agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) afferma che, poiché l'esame della letteratura scientifica condotto dal richiedente in merito agli studi scientifici pubblicati dopo la prima autorizzazione della soia MON 89788 è stato troppo restrittivo, essa non può giungere a una conclusione in merito alla sicurezza della soia

¹ Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il glifosato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018; 16(5):5263, pag. 4.
<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263>

² Le osservazioni degli Stati membri sulla soia MON 89788 sono accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA:
<http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?>

³ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁴ Le osservazioni degli Stati membri sulla soia MON 89788 sono accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA:
<http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?>

MON 89788;

- P. considerando che la soia geneticamente modificata, se coltivata in paesi quali il Brasile e l'Argentina, costituisce un fattore chiave della deforestazione su vasta scala; che tale aspetto, in aggiunta agli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e da altri obiettivi internazionali sulla biodiversità, non è stato considerato nel processo di autorizzazione;

Processo decisionale non democratico

- Q. considerando che il 30 aprile 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 5 giugno 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;
- R. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuano a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati¹; che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica²;
- S. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- T. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello³;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le

¹ Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

² Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

³ A norma del regolamento (UE) 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione "può" e non "deve" procedere con l'autorizzazione se non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;
5. invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;
6. invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irradiazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;
7. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;
8. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che l'elevata dipendenza dell'Unione dalle importazioni di mangimi sotto forma di soia causa la deforestazione nei paesi terzi e ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite possono essere raggiunti solamente se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche²;
9. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata, a meno che non si possa dimostrare chiaramente che la sua coltivazione non contribuisce, in modo diretto o indiretto, alla deforestazione;

¹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

² Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste (testi approvati, P8_TA(2018)0333), paragrafo 67.

10. esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come "pertinente normativa dell'Unione" e/o "fattori legittimi" a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.